



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione

- a scioglimento della riserva e letti gli atti;
- sull'istanza di prosecuzione della procedura esecutiva relativamente al lotto n. 3 (unita immobiliare ad uso civile abitazione sita in Donigala Fenughedu – Oristano, Loc. Su Mattoni snc, identificata al catasto fabbricati, foglio 5, particella 288, subalterno 1, e terreno identificato al catasto terreni, foglio 5, particella 289);
- rilevato che il processo esecutivo, con riferimento al predetto lotto, è stato sospeso *ex art. 624 bis* c.p.c. in data 22 marzo 2019 per la durata di 24 mesi, mentre l'istanza di riassunzione è stata depositata nell'interesse del creditore intervenuto *ex art. 111* c.p.c., 4Mori Sardegna s.r.l., in data 19 maggio 2021;
- premesso che non possono essere condivise le considerazioni dei creditori in merito alla pretesa rilevanza, ai fini del computo del termine di riassunzione *ex art. 624 bis* c.p.c., della sospensione di cui all'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742 per il periodo dal 1° al 31 agosto di ciascun anno;
- osservato, invero, che la sospensione feriale non determina la sospensione del processo, incidendo esclusivamente sui termini degli atti processuali;
- ritenuto, in quest'ottica, che detta sospensione non possa prolungare i termini della sospensione consensuale, atteso che, di regola, ai sensi dell'art. 626 c.p.c., nessun atto processuale può essere eseguito nelle more della sospensione del processo;
- precisato che la sospensione feriale assumerebbe, quindi, rilievo unicamente nell'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui il termine per la riassunzione fosse compreso tra il 1° e il 31 agosto;
- ritenuto che analoghe considerazioni valgano per la sospensione disposta, nell'ambito degli interventi legislativi adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- osservato, invero, che la norma citata ha disposto nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (nella formulazione modificata dall'art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23) la sospensione del “*decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*”, precisando che dovevano intendersi “*sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali*”;
- ritenuto che la sospensione del termine per il compimento di atti della procedura non possa riguardare il processo già sospeso *ex art. 624 bis c.p.c.*, atteso che, come già evidenziato, alcun atto esecutivo può, di norma, essere compiuto quando il processo è sospeso;
- ritenuto, pertanto, che anche la sospensione *ex art. 83 d.l. 18/2020 e s.m.i.* citato avrebbe potuto avere rilevanza solo ove il termine della riassunzione fosse decorso nel periodo interessato dalla disposizione citata;
- rilevato, sotto altro profilo, che dagli atti emerge come l'immobile costituente il lotto 3 rappresenti abitazione principale del debitore esecutato, sicché, decorso il termine della sospensione consensuale, si è attivata *ex lege* la sospensione di cui all'art. 54 *ter* decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;
- considerato che, seguito della sentenza n. 128 del 22 giugno 2021, con cui la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della proroga dell'art. 54 *ter* dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (art. 13, comma 14, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), il termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 30, comma terzo, legge n. 87/1953, ha ripreso a decorrere dal 23 giugno 2021, con la conseguenza che l'istanza depositata in data 19 maggio 2021 deve ritenersi tempestiva;
- ritenuto, pertanto, *re melius perpensa*, che nulla osti alla prosecuzione della procedura relativamente al lotto n. 3;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato e il custode giudiziario riprendano le attività di rispettiva competenza relativamente al lotto n. 3 (Donigala Fenughedu – Oristano, Loc. Su Mattoni snc, catasto fabbricati, foglio 5, particella 288, subalterno 1, catasto terreni, foglio 5, particella 289), provvedendo separatamente al rinnovo della delega *ex art. 591 bis c.p.c.*.

Si comunichi alle parti, al professionista delegato e al custode giudiziario.

Oristano, 31/01/2022

Il Giudice dell'Esecuzione
dott.ssa Paola Bussu